

XIX legislatura

A.S 1183:

“Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.”

Luglio 2024
n. 164



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1183: “Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.”». NL164, luglio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE	1
Articolo 1 (<i>Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria</i>)	1
Articolo 2 (<i>Assunzione dirigenti penitenziari</i>)	11
Articolo 3 (<i>Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria</i>)	17
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria</i>) ...	17
Capo II MISURE IN MATERIA PENITENZIARIA, DI DIRITTO PENALE E PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE.....	19
Articolo 5 (<i>Interventi in materia di liberazione anticipata</i>).....	19
Articolo 6 (<i>Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario</i>)	22
Articolo 7 (<i>Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato</i>)	23
Articolo 8 (<i>Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti</i>)	24
Articolo 9 (<i>Modifiche al codice penale</i>).....	28
Articolo 10 (<i>Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale e la semplificazione in tema di misure alternative</i>)	29
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO, DI TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE E MODIFICHE AL CODICE CIVILE	31
Articolo 11 (<i>Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri</i>).....	31
Articolo 12 (<i>Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie</i>).....	32
Articolo 13 (<i>Modifica alle disposizioni sulla scissione mediante scorporo</i>)	33
Capo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	33
Articolo 14 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	33

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Articolo 1

(Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria)

L'articolo autorizza l'assunzione di 1.000 agenti di polizia penitenziaria, nella misura di 500 unità nel 2025 e 500 unità nel 2026.

In particolare, il comma 1 autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo della polizia penitenziaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite della dotazione organica, nonché del limite massimo di spesa di cui ai successivi commi 2 e 3. L'assunzione straordinaria è autorizzata per un numero massimo di 500 unità per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e non prima del 1° ottobre di ogni anno e avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) in materia di concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 2 autorizza e quantifica la spesa da sostenere per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, nonché la spesa annua da sostenere a decorrere dal 2036, indicando una spesa massima di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro 26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728 per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall'anno 2036.

Il comma 3 autorizza le spese di funzionamento connesse al reclutamento dei nuovi agenti per 747.500 euro per l'anno 2025, 1.137.500 euro per l'anno 2026 e 780.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 4 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 e euro 51.144.263 annui a decorrere dal 2036, a cui si provvede:

- a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 e euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: al n. 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026; al n. 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026; al n.3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026; al n.4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026; al n. 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026; al n. 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026; al n. 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026; al n. 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346

per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026; al n.9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026; al n. 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026; al n. 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026; al n.12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026; al n.13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026; al n.14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026; al n.15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026;

- b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno 2035, euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 concernente il fondo per le esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

La RT evidenzia che la norma prevede al comma 1, ferma restando la dotazione organica complessiva stabilita dalla [tabella A](#) allegata al [decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come per ultimo sostituita ai sensi dell'art. 1, comma 863 della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), l'assunzione straordinaria di ulteriori 1.000 unità e ciò allo scopo dichiarato di incidere più adeguatamente sui livelli di sicurezza, operatività e efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, il tutto comunque nel rispetto delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia di concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia.

Tale assunzione straordinaria, che si aggiunge alle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, è autorizzata per un numero massimo di 500 unità per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non prima del 1° ottobre di ogni anno.

Il comma 2, al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, autorizza e quantifica la spesa da sostenere per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, nonché la spesa annua da sostenere a decorrere dal 2036 per gli oneri assunzionali.

La quantificazione dell'onere assunzionale è calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato per l'importo di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro 26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 per l'anno 2027, di euro 48.194.227 per l'anno 2028, di euro 48.194.227 per l'anno 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728 per l'anno 2031, di euro 49.129.428 per l'anno 2032, di euro 49.129.428 per l'anno 2033, di euro 49.129.428 per l'anno 2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall'anno 2036.

La quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile e indennità integrativa speciale) spettante per ciascuna qualifica, e rinvenibile dal d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, sottoscritto il 23 dicembre 2021, incrementato del 5,78% a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2022-2024. Si è tenuto,

altresì, conto dell'importo dello straordinario, rivalutato del 5,78%, e dei fondi per l'efficienza del servizio maturato (a eccezione, per tali ultimi compensi accessori, del personale che, frequentando con la qualifica di allievo agente il corso di formazione, non percepisce né straordinario né FESI) rinvenibile dal conto annuale 2022.

Tabella assunzioni n. 1.000 agenti -POLIZIA PENITENZIARIA

			oneri trattamento economico annuo				2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		
TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	FESI	STRACORDINARIO	TOTALE	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo			
AGENTI	500	<i>Allievo Ag.</i>	€17.109,51		€0,00	€17.109,51	3	€2.138.689,13		€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	
		<i>Agente</i>	€41.951,21	€2.070,00	€4.173,02	€48.194,23	0	€0,00	12	€24.097.113,29	12	€24.097.113,29	12	€24.097.113,29	12	€24.097.113,29	9	€18.072.834,97	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	
		<i>Ag. Scelto</i>	€43.546,98	€2.335,00	€3.247,45	€49.129,43	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	3	€6.141.178,44	12	€24.564.713,75	12	€24.564.713,75	12	€24.564.713,75	12	€24.564.713,75	9	€18.423.535,31	0	€0,00	
		<i>Assistente</i>	€45.440,98	€2.385,00	€3.279,18	€51.105,16	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	3	€6.388.145,37	12	€25.552.581,49	
		Totale oneri						3	€2.138.689	12	€24.097.113	12	€24.097.113	12	€24.097.113	12	€24.097.113	12	€24.214.013	12	€24.564.714	12	€24.564.714	12	€24.564.714	12	€24.564.714	12	€24.564.714	12	€24.811.681
			oneri trattamento economico annuo				2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		
TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	FESI	STRACORDINARIO	TOTALE	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo	mesi	oneri complessivo			
AGENTI	500	<i>Allievo Ag.</i>	€17.109,51		€0,00	€17.109,51	0	€0,00	3	€2.138.689,13		€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	
		<i>Agente</i>	€41.951,21	€2.070,00	€4.173,02	€48.194,23	0	€0,00	0	€0,00	12	€24.097.113,29	12	€24.097.113,29	12	€24.097.113,29	12	€24.097.113,29	9	€18.072.834,97	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	
		<i>Ag. Scelto</i>	€43.546,98	€2.335,00	€3.247,45	€49.129,43	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	3	€6.141.178,44	12	€24.564.713,75	12	€24.564.713,75	12	€24.564.713,75	12	€24.564.713,75	9	€18.423.535,31	
		<i>Assistente</i>	€45.440,98	€2.385,00	€3.279,18	€51.105,16	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	3	€6.388.145,37	12	€25.552.581,49	
		Totale oneri						0	€0	3	€2.138.689	12	€24.097.113	12	€24.097.113	12	€24.097.113	12	€24.097.113	12	€24.214.013	12	€24.564.714	12	€24.564.714	12	€24.564.714	12	€24.564.714	12	€24.811.681
Totale unità 1.000		totale oneri																													
							€ 2.138.690	€ 26.235.803	€ 48.194.227	€ 48.194.227	€ 48.194.227	€ 48.194.227	€ 48.194.227	€ 48.311.127	€ 48.778.728	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 50.364.263	

Nel comma 3 sono indicate le spese di funzionamento in misura di euro 1.300 *una tantum* all'atto dell'assunzione [comprensivi dei costi di formazione "variabili" (quali costi di formazione didattica) nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale] ed euro 780 per ciascuno degli anni di servizio (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

Descrizione	COSTO PRIMO ANNO ASSUNZIONE PER UNITA'
Uniforme ordinaria invernale	€ 196,00
Uniforme ordinaria estiva	€ 194,00
Uniforme addestramento completa	€ 160,00
Pistola	€ 500,00
Caricatore scorta	
Cartucce	
Spese di docenza	€ 230,00
Spese di cancelleria	€ 20,00
	€ 1.300,00

Di seguito la tabella contenente gli oneri complessivi, comprese le spese di funzionamento, derivanti dalle previste assunzioni, con una decorrenza dal 1° ottobre 2025 per il primo contingente di 500 unità e dal 1° ottobre 2026 per il secondo contingente di ulteriori 500 unità:

TABELLA ONERE COMPLESSIVO

Tabella assunzioni n. 1.000 agenti -POLIZIA PENITENZIARIA

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
ANNO ASSUNZIONE	ENTITA'	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	
P E N I T E N Z I A R I A	2025	500	€ 2.138.689,13	€ 24.097.113,29	€ 24.097.113,29	€ 24.097.113,29	€ 24.097.113,29	€ 24.214.013,40	€ 24.564.713,75	€ 24.564.713,75	€ 24.564.713,75	€ 24.564.713,75	€ 24.811.680,68	€ 25.552.581,49
	2026	500		€ 2.138.689,13	€ 24.097.113,29	€ 24.097.113,29	€ 24.097.113,29	€ 24.214.013,40	€ 24.564.713,75	€ 24.564.713,75	€ 24.564.713,75	€ 24.564.713,75	€ 24.811.680,68	€ 24.811.680,68
	UNITA' TOTALI	1.000	€ 2.138.690	€ 26.235.803	€ 48.194.227	€ 48.194.227	€ 48.194.227	€ 48.311.127	€ 48.778.728	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.376.395	€ 50.364.263
SPE SE DI FUNZIONAMENTO			€ 747.500	€ 1.137.500	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000
TOTALE			€ 2.886.190	€ 27.373.303	€ 48.974.227	€ 48.974.227	€ 48.974.227	€ 49.091.127	€ 49.558.728	€ 49.909.428	€ 49.909.428	€ 49.909.428	€ 50.156.395	€ 51.144.263

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 e euro 51.144.263 annui a decorrere dal 2036, si provvede:

a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 e euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026;

b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno 2035, euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da				Fabbisogno				Indebitamento netto					
					finanziare				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025
2		Assunzione straordinaria di un contingente di 1.000 agenti del Corpo della polizia penitenziaria (500 unità per l'anno 2025 e 500 unità per l'anno 2026) - personale	S	C		2,1	26,2	48,2			2,1	26,2	48,2			2,1	26,2	48,2
2		Assunzione straordinaria di un contingente di 1.000 agenti del Corpo della polizia penitenziaria (500 unità per l'anno 2025 e 500 unità per l'anno 2026) - effetti riflessi	E	TC							1,0	12,7	23,4			1,0	12,7	23,4
3		Assunzione straordinaria di un contingente di 1.000 agenti del Corpo della polizia penitenziaria (500 unità per l'anno 2025 e 500 unità per l'anno 2026) - funzionamento	S	C		0,7	1,1	0,8			0,7	1,1	0,8			0,7	1,1	0,8
4	a)	Riduzione Tabella A - Vari Ministeri (segue dettaglio per memoria)	S	C		-2,9	-27,4	-27,4			-2,9	-27,4	-27,4			-2,9	-27,4	-27,4
4	a.1)	Riduzione Tabella A - MEF				-0,4	-3,9	-3,9			-0,4	-3,9	-3,9			-0,4	-3,9	-3,9
4	a.2)	Riduzione Tabella A - MIMIT				-0,3	-3,4	-3,4			-0,3	-3,4	-3,4			-0,3	-3,4	-3,4
4	a.3)	Riduzione Tabella A - LAVORO				-0,3	-1,1	-1,1			-0,3	-1,1	-1,1			-0,3	-1,1	-1,1
4	a.4)	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA				-0,2	-1,3	-1,3			-0,2	-1,3	-1,3			-0,2	-1,3	-1,3
4	a.5)	Riduzione Tabella A - MAECI				-0,2	-2,0	-2,0			-0,2	-2,0	-2,0			-0,2	-2,0	-2,0
4	a.6)	Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE				-0,03	-1,5	-1,5			-0,03	-1,5	-1,5			-0,03	-1,5	-1,5
4	a.7)	Riduzione Tabella A - INTERNO				-0,1	-0,5	-0,5			-0,1	-0,5	-0,5			-0,1	-0,5	-0,5
4	a.8)	Riduzione Tabella A - MASE				-0,2	-1,8	-1,8			-0,2	-1,8	-1,8			-0,2	-1,8	-1,8
4	a.9)	Riduzione Tabella A - MIT				-0,2	-2,1	-2,1			-0,2	-2,1	-2,1			-0,2	-2,1	-2,1
4	a.10)	Riduzione Tabella A - MUR				-0,2	-2,1	-2,1			-0,2	-2,1	-2,1			-0,2	-2,1	-2,1
4	a.11)	Riduzione Tabella A - DIFESA				-0,2	-1,3	-1,3			-0,2	-1,3	-1,3			-0,2	-1,3	-1,3
4	a.12)	Riduzione Tabella A - MASAF				-0,03	-1,2	-1,2			-0,03	-1,2	-1,2			-0,03	-1,2	-1,2
4	a.13)	Riduzione Tabella A - CULTURA				-0,3	-2,3	-2,3			-0,3	-2,3	-2,3			-0,3	-2,3	-2,3
4	a.14)	Riduzione Tabella A - SALUTE				-0,1	-0,9	-0,9			-0,1	-0,9	-0,9			-0,1	-0,9	-0,9
4	a.15)	Riduzione Tabella A - TURISMO				-0,2	-2,0	-2,0			-0,2	-2,0	-2,0			-0,2	-2,0	-2,0
4	b)	Riduzione del Fondo esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200 della L. 190/2014	S	C				-21,6					-21,6					-21,6

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che le norme autorizzano l'amministrazione penitenziaria al reclutamento fino a 500 unità di personale della Polizia penitenziaria del ruolo Agenti ed Assistenti per il 2025 e il 2026, di cui la RT

fornisce il quadro dettagliato degli oneri assunzionali complessivi attesi in ragione annua per il decennio 2025-2035 e a decorrere dal 2036, in coerenza con quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, che impone l'indicazione degli oneri relativi al pubblico impiego per almeno un decennio, con illustrazione degli elementi retributivi e tenuto conto della progressione economica da considerare in relazione agli avanzamenti, nei vari gradi del ruolo, previsti ai sensi della legislazione vigente¹.

Ciò premesso, prendendo atto dei criteri e parametri retributivi considerati dalla RT, di cui risulta verificata la prudenzialità, non ci sono particolari osservazioni². Risulterebbe comunque utile acquisire conferme in merito alla congruità della quantificazione dei compensi inerenti alla retribuzione del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) nell'ambito del costo unitario annuo, nonché in merito alla stima degli oneri relativi ai compensi per lavoro straordinario, di cui andrebbero forniti i parametri ipotizzati nel calcolo³.

Sarebbe altresì utile acquisire un quadro riepilogativo delle vacanze organiche esistenti nel ruolo Agenti ed Assistenti del corpo della Polizia penitenziaria, posto che rimane ferma la dotazione organica complessiva⁴.

Va poi rilevato che nessuna indicazione è fornita in merito agli oneri previsti per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Quanto alla stima degli oneri di funzionamento di cui al comma 3, si riscontrano i prospetti di calcolo esposti dalla RT e si osserva che mentre per i costi *una tantum* la RT reca indicazione specifica dei singoli fattori d'oneri, per i costi permanenti di fornitura del vettovagliamento non vengono forniti i criteri e parametri utilizzati.

Per i profili di copertura del comma 4, premesso che a tal fine la lettera a) prevede che agli oneri previsti ai commi 2 e 3 si provvede quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 e euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

¹ La progressione del ruolo Agenti e Assistenti è la seguente: da Allievo Agente ad Agente, da Agente ad Agente scelto, da scelto ad Assistente e da Assistente ad Assistente capo, di cui è previsto l'avanzamento a ruolo aperto per anzianità. Si rinvia agli articoli 5, 6, 9, 10 e 11 del D.lgs. n. 443/1992.

² La retribuzione media annua indicata dal Conto Annuale della RGS aggiornata al 2022 indica in corrispondenza del ruolo Agenti ed Assistenti una retribuzione media annua di 42.303 euro, di cui 24.185 euro di componenti fondamentali e 18.118 euro annui di componenti retributive accessorie. Per pervenire al lordo complessivo sarebbe da aggiungere la contribuzione a carico del dipendente pari all'8,5%. Il dato delle retribuzioni medie fornito dall'ARAN indica anch'esso un valore riferito al Ruolo Agenti /assistenti, di 39.768 euro lordi annui, di cui 23.362 euro di trattamento economico fondamentale e 16.435 euro di componenti "accessorie". Cfr Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., tavole sul sito *internet* del dipartimento; ARAN, Pubblicazioni statistiche, Retribuzioni medie per macro voce al 2021, sul sito *internet* dell'Agenzia.

³ L'accordo 2023 sulla distribuzione del FESI stabilisce che questa viene disposta secondo parametri del merito della produttività istituzionale. Cfr. Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Accordo FESI 2023, siglato il 22 novembre 2023, articoli 2 e 3.

⁴ La tabella A annessa al d.lgs. n. 443/1992 indica in 32.660 unità l'organico di diritto del ruolo Agenti /Assistenti del Corpo di Polizia penitenziaria. L'autorizzazione assunzionale in esame assomma, pertanto, al 3% dell'organico previsto dalla normativa vigente.

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai punti 1)-16), andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere sugli accantonamenti indicati.

Con riferimento alla copertura indicata alla lettera b), secondo cui si provvede mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili⁵, nulla da osservare.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁶

Articolo 2 **(Assunzione dirigenti penitenziari)**

Il comma 1 incrementa di n. 20 unità di dirigente penitenziario la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

Il comma 2 autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche nel biennio 2024-2025, prevedendo altresì la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto, al fine di assumere a tempo indeterminato un contingente di 20 unità dirigenziali penitenziarie. Le assunzioni sono effettuate in aggiunta alle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste a legislazione vigente.

Il comma 3 dispone che per le finalità di cui al comma 2 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, autorizzando la spesa nel limite di euro 852.417 per l'anno 2024, di euro 1.837.717 per l'anno 2025, di euro 2.132.281 per l'anno 2026, di euro 2.157.962 per l'anno 2027, di euro 2.183.644 per l'anno 2028, di euro 2.209.326 per l'anno 2029, di euro 2.235.007 per l'anno 2030, di euro 2.260.689 per l'anno 2031, di euro 2.286.371 per l'anno 2032, di euro 2.312.053 per l'anno 2033, di euro 2.337.734 per l'anno 2034 e di euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, di cui euro 76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento. E' previsto che per l'espletamento delle procedure concorsuali sia autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

Il comma 5 reca la corrispondente copertura finanziaria, disponendo che agli oneri di cui al comma 4 si provveda:

- per euro 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
- per euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

⁵ Capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁶ Paragrafo 4.

La RT evidenzia che il comma 1 prevede l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità di dirigente penitenziario, al fine del compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR. Lo stato di costante emergenza degli istituti e servizi penitenziari, già nota agli organi dell'amministrazione dello Stato, fa ritenere prioritaria l'esigenza di una implementazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

Rileva che tale necessità risulta ancora più impellente tenuto conto dei lavori in atto per la costruzione di otto nuovi padiglioni in coerenza con i progetti del PNRR di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio demaniale conferito in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, con il duplice obiettivo di cercare di contenere la problematica del sovraffollamento, nonché di migliorare le condizioni di vivibilità dei ristretti e degli operatori penitenziari. E' del tutto evidente, infatti, che in coincidenza dell'ampliamento dei posti detentivi attraverso la realizzazione di nuove strutture e nuovi padiglioni è avvertita fortemente l'esigenza di una azione generale che consenta di affrontare, con una migliore e più articolata organizzazione, le problematiche di sicurezza e trattamentali, in modo da assicurare che la gestione degli istituti possa rispondere a criteri e requisiti d'efficienza e funzionalità, atti a garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. L'assolvimento dei molteplici compiti affidati a questo delicato settore istituzionale, del tutto peculiari, richiede pertanto una particolare attenzione e ciò anche in considerazione dei sempre presenti stati di tensione della popolazione detenuta, che si assesta in circa 60.000 unità.

Sul comma 2, sottolinea che la disposizione autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire nel biennio 2024-2025 procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di venti unità di personale - in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali - anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi. Sul punto è da rilevare che attualmente è vigente la graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti (elevati a 57), a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale indetto con decreto direttoriale 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - "Concorsi ed esami" del 19 maggio 2020 n. 39. Lo scorrimento di detta graduatoria consentirà all'Amministrazione di far fronte con celerità alle prioritarie ed immediate esigenze assunzionali, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa.

In merito al comma 3, rileva che stabilisce che per realizzare le finalità di cui al comma 2 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni di personale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 reca le autorizzazioni di spesa per l'attuazione dei commi 1 e 2, determinate, come in dettaglio specificate nelle seguenti tabelle, in euro 852.417 per il 2024; euro 1.837.717 per il 2025; euro 2.132.281 per il 2026; euro 2.157.962 per il 2027; 2.183.644 per il 2028; 2.209.326 per il 2029; euro 2.235.007 per il 2030; euro 2.260.689 per il 2031; euro 2.286.371 per il 2032; euro 2.312.053 per il 2033; euro 2.337.734 per il 2034; euro 2.363.416 annui a decorrere dal 2035, di cui euro 76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento. Per l'espletamento delle eventuali procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

La quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata sulla base del trattamento economico annuo del dirigente penitenziario, adeguato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2024.

Con riferimento al trattamento economico accessorio si è fatto riferimento al decreto interministeriale per l'anno 2024 in corso di perfezionamento, tenuto conto delle limitate risorse disponibili (euro 1.967.047,93/266 unità in servizio), con esclusione del personale nominato Consigliere penitenziario, che sta frequentando il corso di formazione, pari ad euro 7.395,00 annui *pro capite* (lordo Stato).

Quanto alla relativa copertura, ai sensi del comma 5, ribadisce che si provvede per 952.417 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e quanto ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Di seguito la tabella contenente gli oneri complessivi, comprese le spese di funzionamento derivanti dal previsto ampliamento della dotazione organica, con una decorrenza dal 1° luglio 2024 e le spese per l'espletamento delle procedure concorsuali:

TABELLA ONERI 20 UNITA' PRIMI DIRIGENTI PENITENZIARI

		Onere trattamento economico annuo				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035											
ENTITA'	qualifica stipendiale	base	compenso accessorio per lavoro straordinario	TOTALE	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo												
ASSUNZIONE PRIMI DIRIGENTI	20	PRIMO DIRIGENTE CLASSE INIZIALE SENZA INDENNITA' DIRIGENZIALE	€ 77.641,72	€ 77.641,72	6	€ 776.417,20	6	€ 776.417,20																				
		PRIMO DIRIGENTE CLASSE INIZIALE	€ 97.134,95	€ 7.395,00	€ 104.529,95		6	€ 1.045.299,46	6	€ 1.045.299,46																		
		CLASSE I	€ 99.703,12	€ 7.395,00	€ 107.098,12			6	€ 1.070.981,15	12	€ 2.141.962,31	6	€ 1.070.981,15															
		CLASSE II	€ 102.271,29	€ 7.395,00	€ 109.666,29					6	€ 1.096.662,87	12	€ 2.193.325,74	6	€ 1.096.662,87													
		CLASSE III	€ 104.839,46	€ 7.395,00	€ 112.234,46						6	€ 1.122.344,59	12	€ 2.244.689,18	6	€ 1.122.344,59												
		CLASSE IV	€ 107.407,63	€ 7.395,00	€ 114.802,63							6	€ 1.148.026,31	12	€ 2.296.052,62	6	€ 1.148.026,31											
		CLASSEV	€ 109.975,80	€ 7.395,00	€ 117.370,80								6	€ 1.173.708,03	12	€ 2.347.416,06	6	€ 1.173.708,03										
Totale oneri					6	€ 776.417,20	12	€ 1.821.716,66	12	€ 2.116.281,00	12	€ 2.141.962,31	12	€ 2.167.644,03	12	€ 2.193.325,74	6	€ 2.219.007,46	12	€ 2.244.689,18	12	€ 2.270.370,90	12	€ 2.296.052,62	12	€ 2.321.734,34	12	€ 2.347.416,06
Totale	20					totale oneri	€ 776.417,00	€ 1.821.717,00	€ 2.116.281,00	€ 2.141.962,00	€ 2.167.644,00	€ 2.193.326,00	€ 2.219.007,00	€ 2.244.689,00	€ 2.270.371,00	€ 2.296.053,00	€ 2.321.734,00	€ 2.347.416,00										

ONERI DI FUNZIONAMENTO														
Tipologia oneri	Importo primo anno assunzione	Importo totale	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Formazione	€ 1.500,00	€ 3.800,00	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di Missione	€ 1.350,00													
Spese per il funzionamento uffici	€ 300,00													
Mobilio e dotazione librerie	€ 650,00													
Tipologia oneri	Importo dal secondo anno di assunzione	Importo totale												
Formazione	€ 250,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Spese di Missione	€ 400,00													
Spese per il funzionamento uffici	€ 150,00													
SPESE DI FUNZIONAMENTO			€ 76.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
TOTALE			€ 852.417	€ 1.837.717	€ 2.132.281	€ 2.157.962	€ 2.183.644	€ 2.209.326	€ 2.235.007	€ 2.260.689	€ 2.286.371	€ 2.312.053	€ 2.337.734	€ 2.363.416

Le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dalla norma, quantificate in via prudenziale per l'anno 2024, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, in 100.000 euro, vengono descritte nel seguente prospetto riepilogativo:

RIEPILOGO SPESE CONCORSUALI	
Descrizione spesa	2024
Allestimento locali	35.000,00
Commissioni e vigilanza	16.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	24.000,00
Cancelleria e stampati	2.000,00
Assistenza in aula	23.000,00
Totale	100.000,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
4	Assunzione di 20 unità di dirigenti penitenziari - personale	S	C	0,8	1,8	2,1	2,1	0,8	1,8	2,1	2,1	0,8	1,8	2,1	2,1
4	Assunzione di 20 unità di dirigenti penitenziari - effetti riflessi	E	TC					0,4	0,9	1,0	1,0	0,4	0,9	1,0	1,0
4	Assunzione di 20 unità di dirigenti penitenziari - funzionamento	S	C	0,1	0,02	0,02	0,02	0,1	0,02	0,02	0,02	0,1	0,02	0,02	0,02
4	Assunzione di 20 unità di dirigenti penitenziari - procedure concorsuali	S	C	0,1				0,1				0,1			
5	Riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'art. 16, c. 3, del DL 75/2023.	S	C	-1,0				-1,0				-1,0			
5	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C		-1,8	-2,4	-2,4		-1,8	-2,4	-2,4		-1,8	-2,4	-2,4

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che mentre l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 per il reclutamento dei primi dirigenti penitenziari è configurata come limite massimo, gli oneri retributivi sono riconducibili alle componenti inderogabili degli oneri ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, per cui andrebbe valutata l'opportunità di prevedere di autorizzare i reclutamenti per una platea fino ad un massimo di 20 unità di personale dirigenziale della carriera penitenziaria.

Venendo ai profili di quantificazione, va evidenziato che la RT fornisce il quadro dettagliato degli oneri assunzionali complessivi attesi in ragione annua per il decennio 2024-2035 e dal 2036, in coerenza con quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, che impone l'illustrazione degli oneri relativi al pubblico impiego per almeno dieci anni, con dettagliata illustrazione degli elementi retributivi e

tenuto conto della progressione economica nelle cinque classi stipendiali relativamente al profilo di primo di dirigente della carriera dirigenziale penitenziaria⁷.

Ciò premesso, prendendo atto dei criteri e parametri retributivi e della relativa progressione per classi di anzianità considerati dalla RT, di cui risulta verificata la prudenzialità, non ci sono particolari osservazioni⁸. Andrebbero comunque forniti dettagli sugli elementi considerati nel trattamento economico principale e in quello accessorio.

Quanto alle voci di spesa inerenti ai fabbisogni di funzionamento e concorsuali, andrebbero forniti i criteri e parametri considerati nella quantificazione, nonché le ipotesi sottostanti alle stime per le spese di missione e il numero dei partecipanti alle prove concorsuali.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, per quanto riguarda la copertura degli oneri per euro 952.417 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, nulla da osservare⁹.

Per quanto riguarda la copertura dal 2025 mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere su tale accantonamento.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

⁷ I dirigenti penitenziari costituiscono la prevalenza delle figure dirigenziali nell'amministrazione penitenziaria e sono detti non contrattualizzati o in regime di diritto pubblico. La carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinata dal d.lgs. n. 63/2006 (primi dirigenti, dirigenti superiori, dirigenti generali), che agli articoli da 15-17 affronta la materia del trattamento economico del personale della carriera dirigenziale penitenziaria. Questo si articola in (articolo 15): una componente stipendiale di base (stipendio tabellare e indennità integrativa speciale); una componente rapportata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate (retribuzione di posizione, composta da una parte fissa e una parte variabile); una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati e alle risorse assegnate (retribuzione di risultato). La concreta determinazione del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva, effettuata attraverso il procedimento negoziale disciplinato nel capo II del medesimo decreto. Cfr. Ministero della giustizia, Amministrazione trasparente, personale, PIAO 2023/2025, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, pagine 28-29.

⁸ La retribuzione media annua indicata dal Conto Annuale della RGS aggiornata al 2022 indica in corrispondenza ai primi dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria una retribuzione media annua di 97.414 euro, di cui 59.994 euro di componenti retributive fondamentali e 37.420 di componenti retributive accessorie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., tavole sul sito *internet* del dipartimento.

⁹ Il fondo è iscritto al capitolo 1544 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali. Alla data del 5 luglio scorso, il capitolo indicava una disponibilità di competenza pari a 3,1 milioni di euro per il 2024. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart/RGS*.

Articolo 3

(Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria)

L'articolo 3 autorizza per gli anni 2024 e 2025 l'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento delle graduatorie approvate con decreti direttoriali 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali già previste ai sensi della legislazione vigente.

La RT afferma che la disposizione prevede che per gli anni 2024 e 2025 si possa procedere all'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria, con funzioni, rispettivamente, direttive e di coordinamento all'interno degli istituti penitenziari, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi conclusi per vicecommissario e per viceispettore, approvate con P.P.D.D.G.G. 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023.

Lo scorrimento delle predette graduatorie, infatti, consente l'assunzione, in tempi brevi, di personale del Corpo che potrà assicurare un maggiore ordine e una maggiore sicurezza negli istituti carcerari, senza dispendio di tempi e risorse umane, strumentali e finanziarie derivanti dall'organizzazione e svolgimento di un concorso pubblico.

Trattasi di norma che in conformità a quanto previsto dalla legge realizza i principi dell'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa senza determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica, considerato che le relative assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che i reclutamenti in questione potranno essere effettuati comunque nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e nel rispetto delle facoltà assunzionali già previste ai sensi della legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)

L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992 concernente il Regolamento del personale della Polizia penitenziaria, volte a ridurre la durata del corso di formazione per la nomina ad agente di polizia penitenziaria (ruolo Agenti ed Assistenti), al fine di velocizzarne l'immissione in servizio.

In particolare si stabilisce che:

- a) il corso può avere una durata complessiva compresa tra 4 e 12 mesi e non più tra 6 e 12 mesi, suddiviso in due cicli;
- b) a fronte dell'abbreviamento della durata complessiva del corso, è previsto che gli agenti assegnati a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, qualora la durata minima del corso sia fissata

in 4 mesi, debbano in ogni caso frequentare un ulteriore corso di specializzazione suppletivo della durata di 2 mesi, prima del raggiungimento della sede assegnata;

- c) è comunque fissata la durata minima in 3 mesi del primo ciclo di formazione.

La RT afferma che la norma apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 6 del D.lg.s. n. 443/1992 in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, stabilendo, alla lettera a) che la durata del corso di formazione – tenuto presso le scuole del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria – per la nomina ad agente di polizia penitenziaria sia compresa fra quattro e dodici mesi anziché tra sei e dodici mesi e alla lettera b) che nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione suppletivo di due mesi.

Con la modifica al comma 2 del medesimo articolo viene specificato che il primo ciclo di formazione non può avere durata inferiore a tre mesi, pur nella riduzione della durata minima del corso, assicurando in tal modo omogeneità rispetto alla durata dei corsi che gli agenti devono frequentare per diventare prima agenti in prova e poi agenti di polizia penitenziaria.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto finalizzata a ridurre la durata minima dei corsi di formazione erogati per gli allievi agenti della Polizia penitenziaria.

Evidenzia, a tal proposito, che le spese per l'organizzazione e gestione dei corsi in parola gravano, nell'ambito del Programma 6.1 "Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria" – Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" sul capitolo 1671 piano gestionale 9 "Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; compensi per l'insegnamento ed altre prestazioni", che reca uno stanziamento iniziale di euro 210.818 per l'anno 2024 e di euro 210.546 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e piano gestionale 27 "Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di formazione del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria" che reca uno stanziamento di euro 1.475.630 per l'anno 2024 e per l'anno 2025 e di euro 1.484.830 per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che le norme in esame sono finalizzate a ridurre la durata del corso di formazione per l'accesso alla carriera iniziale del Corpo di Polizia penitenziaria e che gli oneri relativi all'organizzazione e gestione di corsi sono già provvisti di stanziamenti a copertura dei relativi fabbisogni di spesa, nell'ambito dello

stato di previsione del Ministero della giustizia al capitolo 1671, piani gestionali nn.9) e 27), iscritto nel bilancio dello Stato 2024-2026, non ci sono particolari osservazioni¹⁰.

CAPO II

MISURE IN MATERIA PENITENZIARIA, DI DIRITTO PENALE E PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 5 *(Interventi in materia di liberazione anticipata)*

L'articolo modifica la disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, intervenendo sia sul codice di procedura penale sia sulle disposizioni dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), al fine di semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio.

In particolare, il comma 1 inserisce nell'articolo 656 del codice di procedura penale un nuovo comma 10-bis, ai sensi del quale la pena da espiare che il pubblico ministero individua nell'ordine di esecuzione deve essere indicata computando le detrazioni di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Si prevede inoltre che nello stesso ordine di esecuzione: siano specificamente indicate le detrazioni che sono state computate; sia evidenziata la pena che dal detenuto dovrebbe essere espiata senza le detrazioni; sia dato avviso al destinatario che le detrazioni non saranno riconosciute qualora, durante il periodo di esecuzione della pena, il condannato non partecipi all'opera di rieducazione.

Il comma 2 modifica l'articolo 54, comma 2, dell'ordinamento penitenziario (o.p.) relativo all'istituto della liberazione anticipata. Nella versione previgente, la disposizione modificata prevedeva che la concessione del beneficio fosse comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione. La comunicazione era funzionale all'emissione di un nuovo ordine di esecuzione che tenesse conto dell'avvenuta concessione della liberazione anticipata. Con la modifica in commento, invece, si stabilisce che all'ufficio del pubblico ministero debbano essere comunicati esclusivamente i provvedimenti a contenuto negativo; vale a dire la mancata concessione del beneficio o la revoca di quest'ultimo.

Il comma 3 sostituisce integralmente l'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario recante la disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata. La nuova disposizione prevede tre modalità attraverso le quali il magistrato di sorveglianza provvede alla effettiva concessione delle detrazioni indicate nell'ordine di esecuzione, previo accertamento della sussistenza del presupposto applicativo del beneficio (la partecipazione all'opera di rieducazione) in riferimento ai singoli semestri. Anzitutto, si prevede che il magistrato di sorveglianza provveda all'accertamento dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in occasione della presentazione da parte dell'interessato di istanze di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici rispetto ai quali le detrazioni, concesse a titolo di liberazione anticipata, sono rilevanti agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per maturare i requisiti di accesso al beneficio richiesto. In questo caso, si precisa che l'istanza dell'interessato di accesso alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54 (comma 1 del nuovo art. 69-bis o.p.). In secondo luogo, il comma 2 del nuovo art. 69-bis o.p. prevede che il magistrato di sorveglianza provveda nel termine di novanta giorni antecedente alla conclusione della pena, come individuato computando le detrazioni previste

¹⁰ Si segnala che la relazione illustrativa sottolinea che risulta comunque assicurata l'invarianza degli oneri connessi alla nomina degli Agenti quali agenti in prova con la medesima decorrenza e non con decorrenza anticipata rispetto a quella già stabilita dalla norma che si va a modificare.

dall'articolo 54. Il magistrato verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione a tutti i semestri, fatta eccezione per i semestri che siano già stati oggetto di valutazione in sede di decisione sulle istanze di accesso alle misure alternative o agli altri benefici ovvero a seguito della presentazione da parte dell'interessato dell'apposita istanza prevista dal successivo comma 3 del nuovo art. 69-bis o.p..La terza modalità di attivazione del procedimento di concessione della liberazione anticipata, prevista dal comma 3 del nuovo art. 69-bis o.p. è costituita dall'istanza dell'interessato. In particolare, si prevede che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse. Tale interesse deve essere indicato nell'istanza, a pena di inammissibilità. Con riferimento agli aspetti strettamente procedurali, il nuovo articolo 69-bis o.p. dispone che il provvedimento di concessione o di diniego del riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale (l'interessato, il suo difensore e il pubblico ministero). La disposizione precisa, inoltre, che quando la competenza a decidere sull'istanza di concessione delle misure alternative e dei benefici presentata ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 69-bis o.p. appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata (comma 4 del nuovo art. 69-bis). Avverso l'ordinanza di concessione o diniego della liberazione anticipata è ammesso reclamo. In particolare, si stabilisce che il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. In forza del rinvio ai commi 5 e 6 dell'articolo 30-bis o.p., del tribunale di sorveglianza non deve far parte il magistrato di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento reclamato. Sul reclamo il tribunale decide procedendo ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale, che disciplina il procedimento di sorveglianza (comma 5 del nuovo art. 69-bis o.p.).

Il comma 4 prevede che nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con regolamento sia adeguata al nuovo procedimento per la concessione della liberazione anticipata la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (di attuazione dell'ordinamento penitenziario), apportando le modifiche necessarie a prevedere: che il procedimento per il riconoscimento della liberazione anticipata sia adeguato alle modifiche introdotte all'art. 69-bis dell'ordinamento penitenziario dal comma 3 dell'articolo in esame (lettera a); che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza nel termine di novanta giorni antecedente alla conclusione della pena, secondo la cadenza prevista dal nuovo articolo 69-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario (lettera b); che il direttore dell'istituto trasmette gli elementi di valutazione necessari, ai sensi dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, ai fini della concessione della liberazione anticipata, in tutti i casi in cui sia richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o a benefici analoghi (lettera c).

La RT rileva che la norma interviene, al comma 1, in materia di esecuzione delle pene detentive, inserendo il comma 10-bis all'articolo 656 c.p.p., disposizione che - ai fini dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione, i cui limiti sono prefissati nel comma 5 dello stesso art. 656 - prevede di inserire nell'ordine di esecuzione del pubblico ministero il computo della pena residua da espiare, secondo i criteri stabiliti al comma 4-bis, già detratti i periodi di liberazione anticipata previsti ai sensi dell'art. 54 della legge 354/1975.

Osserva che in tal modo il pubblico ministero emette contestualmente la sospensione dell'esecuzione, ricorrendone i requisiti temporali, mentre il magistrato di sorveglianza prende immediata visione sia della pena effettiva senza il calcolo dei periodi detratti sia della pena risultante con le predette detrazioni, così da poter valutare i requisiti di buona

condotta del condannato e eventuali presupposti per l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione.

Nell'ordine di esecuzione, pertanto, è espressamente dato avviso al destinatario che i periodi di detrazione della pena non verranno considerati qualora il medesimo non abbia partecipato all'opera di rieducazione prevista dalla norma che prevede la concessione del beneficio (art. 54 O.P.).

Al comma 2 sono apportate modifiche all'art. 54, comma 2, della citata legge 354/1975, invertendo l'obbligo che finora sussisteva in carico al magistrato di sorveglianza che nella nuova disposizione dovrà comunicare all'ufficio del pubblico ministero solo i casi di mancata concessione o di revoca del beneficio, considerato, oramai, l'applicazione d'ufficio della liberazione anticipata senza ulteriori incombenze procedurali.

Pertanto, in attuazione del principio di semplificazione della procedura prevista dall'articolo 69-*bis* della legge 354 /1975 e considerato di raccordare il beneficio in esame con la valutazione del semestre di riferimento della pena detentiva in esecuzione - senza ancorare la concessione della misura a valutazioni cumulative compiute in senso favorevole o sfavorevole per il condannato e connesse a semestri precedenti o successivi -l'art. 69-*bis* dell'O.P. viene sostituito dalla disposizione di cui al comma 3.

Rileva che con la modifica, infatti, viene introdotto un meccanismo di automatismo di concessione del beneficio che si applica "de plano" al maturare dei presupposti e dei requisiti di legge senza la necessità che l'interessato presenti istanza al riguardo, ma con l'attivazione d'ufficio alla conclusione di ciascun semestre di pena scontata. In tal modo, il magistrato di sorveglianza provvederà all'adozione del relativo provvedimento entro novanta giorni antecedenti al maturare del termine di conclusione della pena da spiare, accertando la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione.

Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. Avverso l'ordinanza di cui sopra il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

Precisa che per gli effetti positivi che la procedura è suscettibile di determinare, con il comma 4 della norma in esame si è previsto l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, da adottarsi attraverso regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Trattandosi di disposizioni relative a compiti e adempimenti istituzionali, le stesse trovano attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si conviene in linea di massima con la RT in merito alla natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame, che attengono a compiti e adempimenti istituzionali che dovrebbero trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Ad ogni modo si evidenzia che il nuovo articolo 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario, come modificato dal comma 3 in esame, prevede che il magistrato di sorveglianza sia tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni antecedente alla conclusione della pena all'accertamento dei presupposti per la concessione del beneficio della liberazione anticipata e che la RT rileva che con la modifica in questione viene introdotto un automatismo nella concessione del beneficio che si applica “*de plano*” al maturare dei presupposti e dei requisiti di legge, senza la necessità che l'interessato presenti istanza al riguardo, ma con l'attivazione d'ufficio alla conclusione di ciascun semestre di pena scontata.

Ciò premesso, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità di tale procedimento a carico degli uffici dei tribunali di sorveglianza, alla luce della dotazione organica di magistrati in servizio presso i medesimi tribunali e delle risorse umane e strumentali a loro disposizione.

Articolo 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

Il comma 1, alle lettere a) e b), demanda ad un regolamento la definizione di una disciplina che incrementi il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili delle persone detenute.

Il comma 2 prevede che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, possano essere comunque autorizzati colloqui telefonici oltre il limite di due colloqui al mese previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

La RT conferma che la norma prevede al comma 1 che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge devono essere apportate le modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, necessarie a migliorare il benessere dei detenuti e degli internati incentivando le relazioni con i familiari attraverso i colloqui telefonici che, a tal fine, vengono incrementati, equiparando il numero dei medesimi, a livello settimanale e mensile, a quelli autorizzati dal direttore dell'istituto o dall'autorità giudiziaria che si tengono di persona. Pertanto, si rende necessario un intervento sull'articolo 39 del regolamento sull'ordinamento penitenziario (D.P.R. 230/2000) e conseguentemente

sull'articolo 61, comma 2, secondo periodo, lettera a), del medesimo regolamento, inserendo oltre il riferimento all'articolo 37, anche quello all'articolo 39.

Al comma 2 prevede che fino all'approvazione delle modifiche al regolamento di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che si tratta di misure trattamentali, rientranti nei compiti istituzionali già svolti dall'Amministrazione penitenziaria, attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a consolidare maggiormente le relazioni parentali dei soggetti reclusi e a favorire, quindi, il reinserimento dei medesimi.

Si consideri, al riguardo, che le spese per le comunicazioni telefoniche sono poste ordinariamente a carico degli stessi detenuti e che le funzioni di vigilanza potranno essere garantite attraverso l'implementazione dell'organico della polizia penitenziaria a seguito dell'assunzione di 1.713 agenti che saranno immessi a breve nei ruoli a seguito dello svolgimento del concorso bandito con P.D.G. 8 marzo 2023 e dell'ulteriore concorso per l'assunzione di 2.568 agenti indetto con P.D.G. del 6 marzo 2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che le spese per le comunicazioni telefoniche sono poste ordinariamente a carico degli stessi detenuti e che per i fabbisogni di vigilanza la RT assicura il potenziamento a breve del personale, con l'immissione in ruolo di nuovi agenti, nulla da osservare.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato)

L'articolo preclude l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La RT conferma che la disposizione interviene sull'articolo 41-bis, comma 2-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354 modificando la lettera f) per motivi di *drafting* e introducendo la nuova lettera f-*bis*, con la quale si prevede di escludere dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa i detenuti e internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, ai quali è stata sospesa l'applicazione delle normali regole di trattamento e degli istituti previsti dalla citata legge n. 354/1975 in quanto possono porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

La modifica normativa mira a dirimere qualsiasi dubbio interpretativo e applicativo relativamente alla possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa da parte di tali soggetti, che si trovano in regime di 41-*bis*, con provvedimento emesso dal Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di un intervento necessario al fine di una coerente applicazione della disciplina in materia di giustizia riparativa rispetto anche al complesso di norme dettate in materia di ordinamento penitenziario ed in particolare di trattamento penitenziario e degli istituti in esso contenuti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)

Il comma 1 istituisce presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, siano definite: la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1; le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso; le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco; le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1; i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

Il comma 3 stabilisce che, ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco, le strutture residenziali garantiscano, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

Il comma 4 dispone che le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, siano considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.

Il comma 5 prevede che l'elenco dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.

Il comma 6 autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e siano in

condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento e reca la relativa copertura finanziaria. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.

La RT afferma che per rinnovare il sistema dell'esecuzione penale e rendere più efficienti ed efficaci i processi di reinserimento sociale che hanno un impatto sulla sicurezza e la coesione sociale, occorre rafforzare il campo d'azione delle politiche di inclusione delle persone in esecuzione penale, valorizzando il modello di integrazione con le risorse del territorio e con gli enti del terzo settore.

A tal fine e allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte si prevede al comma 1 l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento. Tale elenco è articolato in sezioni regionali. Al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è assegnato il compito di curare la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e di esercitare la vigilanza sullo stesso.

Sul comma 2 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

Al comma 3 sono indicati i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. A tal fine si prevede che le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

Il comma 4 stabilisce che le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, possono essere considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.

In relazione alle modalità di istituzione dell'elenco, il comma 5 prevede che lo stesso dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale

ubicata sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.

Il comma 6 autorizza infine la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.

Quanto alla copertura dei nuovi oneri a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende, si evidenzia che la stessa è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia, con l'obiettivo strategico di rafforzare la sicurezza e la coesione sociale attraverso azioni di sistema per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a misure penali, restrittive o limitative della libertà personale e per la tutela delle vittime di reato. La Cassa riveste il ruolo di promotore della programmazione integrata degli interventi per garantire l'erogazione di servizi di qualità e l'innovazione sociale dei servizi, raccordando i diversi livelli di *governance*, nonché le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Dal punto di vista finanziario, evidenzia che all'istituzione e tenuta dell'elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante riprogrammazione delle stesse.

In relazione alle spese, a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende, derivanti dal collocamento, presso le strutture iscritte nell'elenco, di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, si rappresenta che il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 2024 è stato approvato con decreto interministeriale giustizia-MEF del 7 dicembre 2023.

Gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture e dei servizi per il reinserimento sociale sono contenuti nel limite di euro 7.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende, mediante riprogrammazione della spesa. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 213/2023 tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, come già avviene per la realizzazione di altri progetti in materia di mantenimento, assistenza e rieducazione dei detenuti e internati.

In media il costo relativo all'accoglienza, presa in carico in strutture autorizzate e sviluppo del programma di formazione professionale, inserimento lavorativo, riabilitazione di soggetti con problemi di dipendenze o con disagio psichico, si aggira

tra i 35 e i 150 euro giornalieri a persona ed è quantificato prudenzialmente un costo medio giornaliero pari ad euro 93,00 a persona.

Per la stima degli oneri è stato utilizzato quindi quale parametro il costo giornaliero medio delle tariffe già utilizzate, atteso che anche per altre casistiche simili come le rette per le case-famiglia o quelle per le comunità terapeutiche, esiste una forbice dei costi standard che dipende dalle tipologie di servizio e dalle caratteristiche dei soggetti fruitori (disabilità grave o lieve, donne con bambini, donne in difficoltà).

Tale importo giornaliero può variare in relazione al servizio richiesto ed al programma di intervento individualizzato per rendere concreto, stabile e sostenibile il reinserimento sociale.

Rileva che la quantificazione del costo giornaliero sarà correlata al servizio offerto e stabilito nella convenzione che verrà stipulata con l'ente titolare della struttura autorizzata e presente nell'istituendo elenco. Evidenzia che le procedure di dettaglio saranno disciplinate con successivo decreto ministeriale come previsto dal comma 2. In tale decreto saranno, inoltre, indicate le modalità di accesso e di permanenza nelle strutture residenziali, nonché i requisiti soggettivi e di reddito necessari per ottenere l'accoglienza nelle suddette strutture, prevedendo misure idonee a garantire la fruibilità di tale beneficio ad una adeguata platea e individuando meccanismi di controllo della spesa, nel limite di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Dai dati statistici forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica risultano 45.701 detenuti definitivi. Si stima che il numero di destinatari della misura sia pari a 206 detenuti all'anno ad un costo medio giornaliero di euro 93,00 per un onere medio complessivo annuo pari ad euro 6.980.942,00 come meglio illustrato nel prospetto riepilogativo sotto riportato:

N. detenuti definitivi	95% non fruitori della misura	5% possibili beneficiari della misura	9% del 5% destinatari della misura	N. detenuti accoglibili all'anno per possesso requisiti	Costo medio giornaliero	N. giorni	Totale onere medio annuo unitario	Onere mediocomplesivo annuo in euro
45.701	43.416	2.285	206	206	93	365	33945	6.980.942,00

Pertanto, il calcolo degli oneri medi annui arrotondati è il seguente:

Quota media giornaliera (accoglienza, presa in carico e programma di reinserimento sociale)	n. giorni	Totale oneri annui	n. detenuti accoglibili/anno
93 euro	365	euro 7.000.000	206

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, posto che è previsto un limite di spesa e che la disciplina di dettaglio è demandata ad un decreto ministeriale che dovrà stabilire, tra l'altro, i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle strutture residenziali di accoglienza, andrebbe

chiarito con quali modalità potrà essere garantito il rispetto di tale limite. Dalle tabelle di quantificazione degli oneri si deduce infatti che solo il 9% dei possibili beneficiari della misura potrà effettivamente avervi accesso: risulta quindi cruciale la corretta predisposizione di meccanismi di controllo della spesa.

Per i profili di quantificazione, si prende atto che il costo giornaliero è stato definito come media rispetto a casistiche simili che tuttavia presentano una notevole forbice (tra 35 e 150 euro giornalieri).

Relativamente all'istituzione e alla tenuta dell'elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale, dal momento che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia vi provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante riprogrammazione delle stesse risorse, appare utile l'acquisizione di dettagliate indicazioni in merito alle strutture e agli stanziamenti interessati da tale rimodulazione.

Sulla copertura a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende¹¹, posto che la RT riferisce che essa avverrà mediante riprogrammazione della spesa e che si tratterebbe in particolare delle somme che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, andrebbero date puntuali indicazioni sulle spese che saranno riprogrammate e fornite conferme in merito alla sostenibilità di tale nuovo onere¹². Inoltre, dal punto di vista formale andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il comma 6 specificando che ai relativi oneri si provvede a valere sui programmi di bilancio «Amministrazione penitenziaria» e «Giustizia minorile e di comunità» del Ministero della giustizia interessati dalla riassegnazione di entrate versate dalla Cassa delle ammende.

Articolo 9 **(Modifiche al codice penale)**

L'articolo introduce nel codice penale il nuovo delitto contro la pubblica amministrazione di indebita destinazione di denaro o cose mobili.

In particolare, il comma 1 inserisce nel Libro II (Dei delitti), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), Capo I (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del

¹¹ Il bilancio di previsione 2024 della Cassa delle ammende presenta un avanzo di amministrazione di 32,5 milioni di euro, con 53,9 milioni di spesa prevista, di cui 37 milioni di trasferimenti a Ministeri. Cfr. Cassa delle Ammende, Amministrazione trasparente, sez. Bilancio, Bilancio di previsione 2024, sul sito *internet* della Cassa.

¹² La RT cita la norma della legge di bilancio 2024 (articolo 6, comma 2, della legge n. 213 del 2023) secondo cui il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate da enti pubblici all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione « Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.

codice penale l'articolo 314-*bis* (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). La nuova fattispecie delittuosa punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che - al di fuori dei casi di peculato previsti dall'articolo 314 - avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Il comma 2 include il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili nel novero dei delitti per i quali trova applicazione l'articolo 322-*bis*, comma 1, del codice penale per cui la condotta è punita anche quando a realizzarla siano specifiche figure di agente dell'Unione europea, di uno Stato estero o di un'organizzazione internazionale o straniera.

La RT rileva che la disposizione inserisce una nuova fattispecie di reato tipico contro la pubblica amministrazione che si caratterizza nel distrarre denaro o altra cosa mobile di cui si ha il possesso per ragioni di ufficio o servizio dall'uso previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge che non lasciano dubbi circa la loro destinazione. Contestualmente deve sussistere l'elemento soggettivo intenzionale di avvantaggiarsi ingiustamente della diversa destinazione del denaro o del bene procurando, correlativamente, ad altra persona un danno ingiusto. L'illecito in esame è sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La norma ha carattere precettivo e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli adempimenti giudiziari, alla stessa connessi, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si conviene con la RT in merito al carattere precettivo della disposizione che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli adempimenti giudiziari, alla stessa connessi, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10

(Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale e la semplificazione in tema di misure alternative)

L'articolo reca al comma 1 novelle alla disciplina concernente l'avocazione delle indagini preliminari, da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nei casi di mancato coordinamento degli uffici del PM. Stabilisce, inoltre, i casi in cui il procuratore generale presso la Corte d'appello sia tenuto ad informare il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nei casi di avocazione delle indagini preliminari relative a taluni delitti, ivi compresi i delitti commessi per finalità di terrorismo.

Al comma 2 sono previste norme finalizzate allo snellimento del procedimento di sorveglianza. In particolare l'art. 678, comma 1-*ter* c.p.p. nella formulazione previgente prevedeva che nelle ipotesi

relative a un tetto di pena non superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze per le misure alternative il presidente del tribunale di sorveglianza potesse designare un magistrato relatore, al quale era consentito, ove ne sussistessero i presupposti, concedere “in via provvisoria”, con ordinanza adottata senza formalità, la misura richiesta; in tale evenienza l’ordinanza “provvisoria” doveva essere comunicata al PM e notificata all’interessato e al difensore, i quali erano legittimati a proporre opposizione nel termine di 10 giorni. Con la novella in esame viene espunto il carattere provvisorio dell’ordinanza adottata dal magistrato relatore. Si prevede, in caso di opposizione o quando l’ordinanza non sia stata emessa, che il tribunale di sorveglianza proceda alla conferma o alla revoca dell’ordinanza, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 678.

La RT evidenzia che la disposizione, al comma 1, prevede modificazioni agli articoli 371-*bis* e 412 del codice di procedura penale. Alla lettera a) le modifiche introdotte all’articolo 371-*bis* sono necessarie e urgenti per assicurare l’effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d’appello; segnatamente, si rende necessario sostituire, all’interno dell’art. 371-*bis*, comma 3, lett. h), numero 2, c.p.p. la nozione di *reiterata* violazione dei doveri previsti dall’art. 371 c.p.p. con quella di *grave* violazione, fermi restando gli altri presupposti e le forme della procedura. Alla lettera b) le modifiche introdotte all’articolo 412 del codice di procedura penale, in materia di avocazione delle indagini, sono necessarie e urgenti per assicurare l’effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d’appello. In particolare, si rende necessario assicurare il raccordo informativo e operativo dei poteri in tema avocazione delle indagini spettanti al procuratore generale presso la corte di appello con le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di criminalità organizzata, terrorismo e di delitti afferenti alla sicurezza cibernetica nazionale già previste dall’art. 371-*bis* c.p.p.

Il comma 2, intervenendo sull’articolo 678, comma 1-*ter* c.p.p., prevede una modifica del procedimento per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione, allo scopo di semplificare le procedure di accesso alle misure alternative nei casi di pene detentive brevi, in particolare per consentire una più rapida stabilizzazione della pronuncia favorevole e per eliminare l’inutile duplicazione tra il provvedimento “provvisorio” e la conferma successiva. La disposizione, di natura ordinamentale e inerente a compiti e adempimenti istituzionali, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO, DI
TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE E
MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Articolo 11

(Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri)

Il comma 1 esclude la possibilità di sequestrare o pignorare denaro, titoli e altri valori che costituiscano riserve valutarie di Stati esteri depositate presso la Banca d'Italia. La norma precisa che la Banca d'Italia non è obbligata ad effettuare l'accantonamento corrispondente.

Il comma 2 prevede che in tali casi il sequestro o il pignoramento sono inefficaci e tale inefficacia è rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio.

Il comma 3 stabilisce l'estinzione dei provvedimenti esecutivi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (5 luglio 2024).

La RT evidenzia che la disposizione prevede l'introduzione nell'ordinamento della regola in base alla quale i depositi di denaro, titoli e ogni altro bene presso la Banca d'Italia riferibili agli Stati esteri e da questi detenuti attraverso le banche centrali o altre autorità monetarie sono impignorabili, se riconducibili a finalità pubblicistiche, in aderenza a quanto già previsto dal diritto consuetudinario internazionale, eliminando le incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri. Le ragioni di necessità e urgenza, nella presente congiuntura internazionale, vanno ravvisate nella esigenza di apprestare strumenti atti a impedire il sorgere di contenziosi che possono riverberarsi sui rapporti fra l'Italia e gli Stati esteri.

Il comma 1 introduce il principio generale dell'impignorabilità e non sequestrabilità dei beni (il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono) depositati presso la Banca d'Italia, prevedendo inoltre che il sequestro e il pignoramento eseguiti su tali beni sono inefficaci e non sussiste l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia.

Il comma 2 stabilisce che l'inefficacia di cui al comma 1 debba essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.

Il comma 3 stabilisce *ex lege* l'estinzione dei procedimenti esecutivi sui beni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La norma ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che la norma è diretta a prevedere misure garantistiche per tutelare somme e altri titoli detenuti da Stati esteri e depositati presso la Banca d'Italia, strumenti atti a evitare l'insorgere di problemi a livello internazionale suscettibili di minare i rapporti e le relazioni tra l'Italia e altri Paesi europei ed extraeuropei.

A tal fine si rappresenta che la disposizione in esame non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto, anche sulla base di esperienze pregresse, non

sussistono fattispecie relative a crediti pubblici incisi dalla previsione, restando gli stessi di fatto esclusi dalla presente iniziativa normativa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12

(Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

L'articolo differisce di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. A tal fine, modifica l'art. 49, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, recante la riforma del processo civile, differendo di un ulteriore anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie. In particolare, la norma sostituisce l'originario termine di 2 anni decorrente dalla data di pubblicazione del citato decreto legislativo n. 149 del 2022 in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla sezione VII (rubricata "Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie") del capo IV, con il nuovo termine di 3 anni.

La RT evidenzia che la disposizione modifica l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 149/2022, stabilendo che le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie hanno effetto decorsi tre anni anziché due dalla data della pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di realizzare una più efficiente organizzazione dei predetti tribunali e garantire una maggiore qualità del servizio alla collettività, essendo le materie trattate molto delicate e complesse.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rileva che la relazione illustrativa motiva il rinvio di un anno in quanto "l'operatività del nuovo ufficio giudiziario e delle relative piante organiche, proposte su base distrettuale a dotazione vigente, è tuttavia suscettibile di avere un rilevante impatto sulla continuità dei se(r)vizi non solo dei tribunali di nuova istituzione ma anche su quelli (tribunali e corti d'appello) che dovranno cedere unità di magistrati e impegnarsi in una rilevante opera di riorganizzazione, in tal modo necessariamente incidendo sull'attività di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze, con conseguente rischio di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR."

Ricordato che invece la RT allegata allo schema di D.lgs. 149/2022¹³ affermava che l'istituzione del nuovo tribunale sarebbe potuta avvenire nell'ambito di un progetto riorganizzativo delle strutture e degli uffici, nonché di riallocazione e redistribuzione delle risorse umane e strumentali presenti presso le attuali articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, avvalendosi delle attuali dotazioni di personale di magistratura, anche onoraria, e amministrativo già in servizio, e delle dotazioni informatiche e materiali già esistenti sul territorio nazionale, andrebbero quindi fornite rassicurazioni sul fatto che vi siano risorse rimodulabili sufficienti per l'istituzione dei nuovi tribunali a decorrere dal 2025.

Articolo 13

(Modifica alle disposizioni sulla scissione mediante scorporo)

La disposizione modifica l'articolo 2506.1 del codice civile, recando una novella di carattere formale alla disciplina della scissione societaria mediante scorporo.

La RT assicura che la norma ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo tesa ad eliminare una ripetizione nel comma 1, rendendo più chiara la definizione inserita nell'articolo 2506.1 del codice civile in materia di scissione mediante scorporo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 14

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo reca una clausola d'invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 1, 2 e 8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che l'articolo prevede che dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che agli adempimenti connessi alle attività previste nel

¹³ Cfr. XVIII legislatura, [Atto del governo n. 407](#), recante "Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

presente decreto si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 8, per i quali invece è prevista una specifica autorizzazione di spesa che consente di dare attuazione alle disposizioni inserite nei citati articoli, nonché la relativa copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di copertura, richiamando il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, si ricorda che la mera apposizione di clausole di neutralità non costituisce garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce di una RT recante l'illustrazione degli elementi informativi e dei dati finanziari e contabili che siano idonei a comprovarne la sostenibilità, come più volte segnalato dalla Corte dei conti, in un'ottica volta a preservare la piena sostenibilità degli equilibri di finanza pubblica¹⁴.

Sul piano metodologico, si ricorda che le dotazioni in bilancio dovrebbero scontare esclusivamente i fabbisogni di spesa già previsti ai sensi della normativa vigente¹⁵, dovendo escludersi margini di adeguamento previsti anticipatamente in vista dell'approvazione di nuove norme.

¹⁴ In una recente relazione quadrimestrale della Corte dei conti si legge che "la mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente". Cfr. Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nel quadrimestre, maggio-agosto 2023, Delibera n. 32/2023, pagine 3 e seguenti.

¹⁵ In presenza di clausole di neutralità, anche il Dipartimento della RGS evidenzia che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustifichino l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, paragrafo 4.3, pagina 4.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu. 2024 [Nota di lettura n. 154](#)
A.S. 1162: "Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali"
- " [Nota di lettura n. 155](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (**Atto del Governo n. 157**)
- " [Nota di lettura n. 156](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) (**Atto del Governo n. 162**)
- " [Nota di lettura n. 157](#)
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (**Atto del Governo n. 159**)
- " [Nota di lettura n. 158](#)
A.S.1173: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 159](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (**Atto del Governo n. 158**)
- Lug [Nota di lettura n. 160](#)
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale (**Atto del Governo n. 160**)
- " [Nota di lettura n. 161](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (**Atto del Governo n. 161**)
- " [Nota di lettura n. 162](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (**Atto del Governo n. 166**)
- " [Nota di lettura n. 163](#)
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (**Atto del Governo n. 164**)